

area marina protetta

**ISOLE EGADI**

**Testo Coordinato delle Deliberazioni  
della Giunta Municipale del Comune di Favignana  
n. 237/2012, n. 15/2013, n. 47/2013, n. 63/2014,  
n. 46/2015, n.96/2015, n. 29/2016 e n. 111/2017**

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO  
DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI  
(D.M. 1 giugno 2010 pubblicato sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)**

**Art. 1 – Validità**

1. Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, da ora in poi detto Regolamento, rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.
2. Il presente disciplinare è adottato e aggiornato in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle aree marine protette.
3. Gli articoli 15 e 16 del presente Disciplinare sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatta salva l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ad integrazione delle definizioni di cui all'Art. 2 del Regolamento, si intendono per:
  - a. *snorkeling*: le attività professionali svolte, anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, da guide o istruttori subacquei autorizzati, che consistono nell'accompagnamento di persone per attività di nuoto in superficie, effettuate servendosi di maschera e boccaglio, allo scopo di osservare l'ambiente marino;
  - b. *seawatching*: le attività professionali svolte, anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, da guide o istruttori subacquei autorizzati, che consistono in visite guidate in apnea anche su bassi fondali, allo scopo di osservare l'ambiente marino.

### **Art. 3 – Immersioni subacquee**

1. Ad integrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del Regolamento, nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee notturne.
2. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono i seguenti:
  1. Scalo Vecchio di Punta Marsala- Favignana (Zona C)
  2. Fata Morgana (Punta Longa) – Favignana (Zona C)
  3. Manuzza - Favignana (Zona C)
  4. La Secca Continua 2- Favignana (Zona C)
  5. Secca Del Trigone (Nonna Venus) – Favignana (Zona C)
  6. Secca Continua 1- Favignana (Zona C)
  7. Parete Di Nettuno- Favignana (Zona C)
  8. Mare Nasse- Favignana (Zona C)
  9. Scoglio Palumbo- Favignana (Zona C)
  10. Secca Del Feudatario- Favignana (Zona C)
  11. Galeotta 2- Favignana (Zona C)
  12. Galeotta 1- Favignana (Zona C)
  13. Palo Degli Spirografi- Favignana (Zona C)
  14. Bosco- Favignana (Zona C)
  15. Cala Galera- Favignana (Zona C)
  16. Scoglio Corrente- Favignana (Zona C)
  17. Spalla Cala Rotonda- Favignana (Zona C)
  18. Grotta Di Cala Rotonda- Favignana (Zona C)
  19. Costiera Di Ponente- Favignana (Zona C)
  20. Punta Sottile- Favignana (Zona C)
  21. Faraglioni- Favignana (Zona C)
  22. Secca Del Toro- Favignana (Zona C)
  23. Secca Del Toro Nord-Ovest (Parete) – Favignana (Zona C)
  24. Secca Del Toro Canyon- Favignana (Zona C)
  25. Secca Fondale 2- Favignana (Zona C)
  26. Secca Fondale 1- Favignana (Zona C)
  27. Furitana- Favignana (Zona C)
  28. Monte Fora – Favignana (Zona C)
  29. Secca Punta Pesce – Levanzo (Zona C)
  30. Mare Delle Occhiate- Levanzo (Zona C)
  31. Faraglione- Levanzo (Zona B)
  32. Orlo Pietre Varate- Levanzo (Zona B)
  33. Orlo Del Genovese- Levanzo (Zona B)
  34. Cala Tramontana - Levanzo (Zona B)
  35. Banconi Della Lera- Levanzo (Zona B)
  36. Capo Grosso - Levanzo (Zona B)
  37. Parete Del Faro- Levanzo (Zona B)
  38. Orlo Capo Grosso- Levanzo (Zona B)
  39. U Pirtuso- Levanzo (Zona C)
  40. Secca Scaletta- Levanzo (Zona C)
  41. Caduta Cala Calcara- Levanzo (Zona C)
  42. Urlo Nucidda- Levanzo (Zona C)

43. Sito Archeologico- Levanzo (Zona C)
44. Relitto Vickers Wellington Mk 2 – Formica
45. Relitto Motonave Elphis – Formica (Zona A)
46. Vecchia Pos – Marettimo (Zona C)
47. San Simone 2- Marettimo (Zona C)
48. San Simone (Orlata) – Marettimo (Zona C)
49. Orlata Pro - Marettimo (Zona C)
50. Punta San Simone (San Simone 1) – Marettimo (Zona C)
51. Relitto Klizia- Marettimo (Zona C)
52. Scoglio Esterno Punta Bassana- Marettimo
53. Scoglio Cavo- Marettimo (Zona C)
54. Orlata Grotta Di Cala Martina - Marettimo (Zona B)
55. Martina - Marettimo (Zona B)
56. La Cattedrale- Marettimo (Zona B)
57. Orlo X- Marettimo (Zona B)
58. Scoglio Spandillo- Marettimo (Zona B)
59. Grotta Del Sifone- Marettimo (Zona B)
60. Secca Del Cretazzo- Marettimo (Zona B)
61. Cretazzo Fuori- Marettimo (Zona B)
62. Faro 1- Marettimo (Zona B)
63. Faro- Marettimo (Zona B)
64. Orlata Del Cretazzo - Marettimo (Zona B)
65. Cala Bianca- Marettimo (Zona A)
66. Cala Bianca Nord - Marettimo (Zona B)
67. Mauro - Marettimo (Zona B)
68. Punta Mugnone 1 - Marettimo (Zona B)
69. Punta Mugnone 2 - Marettimo (Zona B)
70. Uomo Morto- Marettimo (Zona B)
71. Scalo Maestro- Marettimo (Zona B)
72. Matteo - Marettimo (Zona B)
73. Grotta Del Tuono- Marettimo (Zona B)
74. Punta Troia (Castello) – Marettimo (Zona C)
75. Cammello- Marettimo (Zona C)
76. Secca Del Cammello- Marettimo (Zona C)
77. Scoglio Del Cammello- Marettimo (Zona C)

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le immersioni subacquee direttamente all'utenza, l'Ente gestore può stipulare idonea convenzione con i titolari dei servizi di noleggio di attrezzature ARA.
4. I titolari dei servizi di noleggio attrezzature ARA sono tenuti a verificare che i richiedenti siano in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.

#### **Art. 4 – Visite guidate subacquee**

1. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, come previsto dall'articolo 15, comma 16 del Regolamento, le visite guidate subacquee sono consentite, previa autorizzazione, nel rispetto delle ordinanze emesse dalla competente

Autorità marittima, ed in ogni caso imbarcando un numero di escursionisti non eccedente le 30 unità, al fine di contingentare le presenze nei siti di immersione e consentire ai centri di immersione un'adeguata supervisione delle attività svolte in immersione dai subacquei imbarcati.

2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento, nelle zone A e B sono consentite le visite guidate subacquee senza autorespiratore, quali *snorkeling* e *seawatching*, svolte dai centri di immersione residenti nel comune di Favignana, autorizzati dall'Ente gestore, secondo le modalità stabilite per le visite guidate subacquee ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 15, lungo itinerari previamente comunicati al medesimo Ente gestore all'atto dell'istanza di rilascio.
- 2 bis. Gli operatori che effettuano attività di visite guidate subacquee senza autorespiratore, quali *snorkeling* e *seawatching*, con partenza dai porti esterni all'area marina protetta, sono tenuti a riscuotere, per ogni spedizione ed escursione all'interno dell'area medesima, il contributo di ingresso pari ad Euro 2,50 (Euro due/50), per ogni singolo escursionista, esclusi i bambini fino ai 5 anni di età. A tal fine, i medesimi operatori devono stipulare apposita convenzione con l'Ente gestore. La riscossione del contributo d'ingresso nell'area marina protetta dovrà avvenire mediante rilascio di apposito ticket fornito dall'Ente gestore.
3. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono i medesimi di cui al precedente articolo 2, comma 2.
4. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
5. Il registro delle immersioni svolte in area marina protetta, di cui all'articolo 15, comma 13 del Regolamento, deve essere vidimato dall'Ente gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa all'Ente gestore, ogni mese in cui viene svolta l'attività, entro il giorno 15 del mese successivo, pena la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 5 – Navigazione da diporto**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento, per la navigazione a motore nella zona A di Marettimo ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana, il proprietario del natante è tenuto a indicare, all'atto dell'istanza, i nominativi dei parenti di primo grado e i coniugi a cui è estesa la titolarità dell'autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 7, del Regolamento, per la navigazione a motore in zona B ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana, il proprietario del natante è tenuto a indicare, all'atto dell'istanza, i nominativi dei parenti di primo grado e i coniugi a cui è estesa la titolarità dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa, ad un numero massimo di 40 natanti di proprietà dei

soggetti non residenti nel comune di Favignana<sup>1</sup>.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma, l'Ente gestore assicura il necessario ricambio tra i soggetti autorizzati, rilasciando autorizzazioni esclusivamente giornaliere e settimanali, anche rinnovabili, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, in zona B è consentito l'accesso alle unità da diporto a trazione velica o elettrica, anche al fine di raggiungere le aree destinate a campi ormeggio di cui al successivo articolo 6, comma 1. L'accensione del motore è comunque consentita per ragioni di sicurezza e nelle operazioni di manovra.

## **Art. 6 - Ormeggio**

1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18, comma 5, del Regolamento, relativo alla potestà dell'Ente gestore di adeguare, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio alle unità da diporto a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", nei campi boe allo scopo attrezzati dall'Ente gestore.
2. Le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dall'Ente gestore su base giornaliera, settimanale e mensile:
  - presso i propri Uffici e mediante il sito web dedicato ([autorizzazionionline.ampisoleegadi.it](http://autorizzazionionline.ampisoleegadi.it));
  - presso i campi boe, mediante il personale incaricato dall'Ente gestore, con una maggiorazione del corrispettivo per i diritti di segreteria stabilito al successivo art. 16.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento, i titolari di strutture per l'ormeggio delle unità da diporto nei porti dell'area marina protetta sono tenuti ad acquisire l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria determinato in funzione del numero delle unità da diporto ormeggiate. A tal fine, l'Ente gestore può stipulare apposita convenzione con i titolari delle strutture per l'ormeggio.
4. Ai fini dello svolgimento del servizio di ormeggio nei porti dell'area marina protetta, gli operatori sono tenuti a riscuotere, per ogni persona imbarcata a bordo delle unità da diporto ormeggiate presso i porti della medesima area marina protetta, il contributo di ingresso pari ad Euro 2,50 (Euro due/50). La riscossione del contributo d'ingresso nell'area marina protetta potrà avvenire il giorno di arrivo dell'unità navale nel porto, mediante rilascio di apposito ticket fornito dall'Ente gestore. Le persone imbarcate in possesso del ticket di ingresso nell'Area Marina Protetta "Isole Egadi" sono esentate dal

---

<sup>1</sup> Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazione nel Comune di Favignana.

pagamento del contributo di sbarco. Per il ticket di ingresso si applica lo stesso regime di esenzioni previsto per il contributo di sbarco.


5. Nell'area marina protetta sono individuati i seguenti specchi acquee, acquisiti in consegna da questo Ente gestore, ove sono installati stagionalmente campi ormeggio destinati alla nautica da diporto, ciascuno delimitato dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati nel sottostante stralcio cartografico:

a. Faraglione Ovest (Zona B, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 15,675"	E12° 18' 6,109"
2	N37° 57' 20,853"	E12° 18' 20,444"
3	N37° 57' 15,511"	E12° 18' 23,295"
4	N37° 57' 11,041"	E12° 18' 11,752"


b. Faraglione Est (Zona B, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 18,507"	E12° 18' 32,323"
2	N37° 57' 10,241"	E12° 18' 40,169"
3	N37° 57' 8,403"	E12° 18' 36,334"
4	N37° 57' 11,333"	E12° 18' 31,610"




c. Cala Rossa (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 34,469"	E12° 21' 40,747"
2	N37° 55' 31,875"	E12° 21' 57,649"
3	N37° 55' 25,608"	E12° 21' 53,821"
4	N37° 55' 27,463"	E12° 21' 41,147"




d. Bue Marino (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 57,153"	E12° 22' 14,414"
2	N37° 54' 56,135"	E12° 22' 19,348"
3	N37° 54' 38,383"	E12° 22' 13,514"
4	N37° 54' 39,401"	E12° 22' 8,580"




e. Cala Azzurra (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 26,591"	E12° 21' 35,970"
2	N37° 54' 27,558"	E12° 21' 47,863"
3	N37° 54' 22,240"	E12° 21' 48,551"
4	N37° 54' 21,256"	E12° 21' 36,663"



f. Marasolo (Zona C, Isola di Favignana);


Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 12,432"	E12° 19' 1,251"
2	N37° 55' 2,873"	E12° 19' 8,903"
3	N37° 55' 1,280"	E12° 19' 5,732"
4	N37° 55' 10,840"	E12° 18' 58,081"






g. Scindo Passo (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 5,702"	E12° 18' 26,249"
2	N37° 55' 8,823"	E12° 18' 44,460"
3	N37° 55' 6,699"	E12° 18' 45,040"
4	N37° 55' 5,708"	E12° 18' 39,255"
5	N37° 54' 59,513"	E12° 18' 40,266"
6	N37° 54' 58,495"	E12° 18' 31,419"




h. Prèveto (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 4,690"	E12° 18' 8,364"
2	N37° 55' 3,129"	E12° 18' 9,566"
3	N37° 54' 54,100"	E12° 17' 50,877"
4	N37° 54' 55,661"	E12° 17' 49,675"



i. Capo Grosso (Zona B, Isola di Levanzo);


Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 55,097"	E12° 19' 41,846"
2	N38° 1' 9,694"	E12° 19' 49,153"
3	N38° 1' 8,318"	E12° 19' 54,473"
4	N38° 0' 53,382"	E12° 19' 46,367"





j. Punta Altarella (Zona C, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 54,600"	E12° 20' 55,278"
2	N37° 59' 56,065"	E12° 20' 58,732"
3	N37° 59' 46,413"	E12° 21' 6,229"
4	N37° 59' 44,631"	E12° 21' 2,921"




k. Cala Minnola (Zona C, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 30,346"	E12° 21' 7,373"
2	N37° 59' 30,803"	E12° 21' 12,061"
3	N37° 59' 26,945"	E12° 21' 12,662"
4	N37° 59' 26,488"	E12° 21' 7,974"


l. Cala Fredda (Zona C, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 17,995"	E12° 20' 43,437"
2	N37° 59' 18,955"	E12° 20' 50,183"
3	N37° 59' 15,695"	E12° 20' 50,924"
4	N37° 59' 14,734"	E12° 20' 44,178"



m. Cala Tramontana (Zona B, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 32,610"	E12° 19' 29,624"
2	N38° 0' 41,917"	E12° 19' 39,284"
3	N38° 0' 37,761"	E12° 19' 44,569"
4	N38° 0' 31,840"	E12° 19' 38,029"
5	N38° 0' 31,088"	E12° 19' 33,192"




n. Scalo Maestro (Zona B, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 30,540"	E12° 3' 21,840"
2	N37° 59' 32,670"	E12° 3' 21,960"
3	N37° 59' 32,041"	E12° 3' 39,322"
4	N37° 59' 28,153"	E12° 3' 37,350"

o. Cala Manione (Zona C, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 16,740"	E12° 3' 46,260"
2	N37° 59' 21,540"	E12° 3' 49,200"
3	N37° 59' 20,760"	E12° 3' 51,240"
4	N37° 59' 15,900"	E12° 3' 48,360"




p. Finocchio marino (Zona C, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 13,320"	E12° 4' 59,820"
2	N37° 57' 13,740"	E12° 5' 2,220"
3	N37° 57' 2,520"	E12° 5' 5,460"
4	N37° 57' 2,100"	E12° 5' 3,060"

q. Conca (Zona B, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 56,599"	E12° 4' 36,410"
2	N37° 56' 54,779"	E12° 4' 44,339"
3	N37° 56' 51,112"	E12° 4' 40,009"
4	N37° 56' 52,207"	E12° 4' 36,606"



6. L'Ente gestore può attivare presso i campi ormeggio, in orari prestabiliti, un servizio di raccolta dei rifiuti del diporto, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a titolo di rimborso spese, per i costi di conferimento dei rifiuti a terra, stabilito al successivo

articolo 16.


7. Nei campi boe di cui al precedente comma 5, anche ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera d) del Regolamento, non è consentito l'ormeggio di più unità navali allo stesso gavitello, o ormeggiandosi ad altra unità navale.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ormeggio presso i campi boe di cui al precedente comma 5:
  - a. i gavitelli sono concessi in comodato d'uso gratuito, per il tempo strettamente necessario all'ormeggio;
  - b. non è consentito l'ormeggio in caso di condizioni meteo-marine avverse;
  - c. il comandante dell'unità da diporto ormeggiata è tenuto a vigilare costantemente sul corretto uso degli elementi mobili e fissi predisposti dall'Ente gestore per consentire l'ormeggio, al fine di evitare qualsiasi danno ai medesimi, a terzi ed all'imbarcazione ormeggiata.

### **Art. 7 - Ancoraggio**

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio entro la distanza di 500 metri dalla costa, ai natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana di cui al precedente articolo 5, comma 3.
2. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18, comma 5, del Regolamento, relativo alla potestà dell'Ente gestore di adeguare, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio alle unità navali a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", al di fuori dei fondali di rilevante interesse ambientale individuati dall'Ente gestore.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio in zona B, i soggetti di cui alle disposizioni del precedente articolo 5, comma 3 (n. massimo 40 natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana) e del precedente comma 2 del presente articolo (unità navali a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela") sono tenuti al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 16.
4. Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 18 del Regolamento, in esito alle attività di monitoraggio svolte dall'Ente gestore, nelle zone B e C dell'area marina protetta sono individuate le seguenti "aree caratterizzate da fondali di rilevante interesse ambientale", ciascuna delimitata dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati nel sottostante stralcio cartografico:


a. Capo Grosso, zona B di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 1' 0,187"	E12° 19' 53,863"
2	N38° 1' 5,417"	E12° 19' 46,163"
3	N38° 1' 21,505"	E12° 19' 58,436"
4	N38° 1' 21,436"	E12° 20' 8,793"
5	N38° 1' 14,197"	E12° 20' 7,937"




b. Cala Tramontana, zona B di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 34,116"	E12° 19' 22,651"
2	N38° 0' 40,425"	E12° 19' 46,265"



c. Cala del genovese, zona B di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 10,556"	E12° 19' 16,956"
2	N38° 0' 11,889"	E12° 19' 16,613"
3	N38° 0' 12,367"	E12° 19' 15,023"
4	N38° 0' 17,391"	E12° 19' 17,986"
5	N38° 0' 16,276"	E12° 19' 20,819"




d. Cala Fredda, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 11,192"	E12° 20' 39,018"
2	N37° 59' 17,430"	E12° 20' 58,740"


e. Cala Minnola, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 25,006"	E12° 21' 4,228"
2	N37° 59' 24,626"	E12° 21' 13,838"
3	N37° 59' 33,869"	E12° 21' 11,309"



f. Punta Altarella, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 54,317"	E12° 20' 52,665"
2	N37° 59' 56,938"	E12° 20' 58,054"
3	N37° 59' 44,390"	E12° 21' 7,800"
4	N37° 59' 43,252"	E12° 21' 5,460"






g. Scalo Maestro, zona B di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 28,058"	E12° 3' 20,065"
2	N37° 59' 36,624"	E12° 3' 20,271"
3	N37° 59' 35,000"	E12° 3' 45,155"

h. Cala Manione, zona C di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 16,741"	E12° 3' 42,109"
2	N37° 59' 24,622"	E12° 3' 51,189"




i. Conca, zona B di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 57,329"	E12° 4' 31,306"
2	N37° 56' 51,275"	E12° 4' 43,290"
3	N37° 56' 53,343"	E12° 4' 45,382"


j. Finocchio marino, zona C di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 12,575"	E12° 4' 54,579"
2	N37° 57' 15,072"	E12° 4' 58,795"
3	N37° 57' 1,098"	E12° 5' 12,624"
4	N37° 56' 58,939"	E12° 5' 9,424"




k. Punta Mugnone, zona B di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 24,039"	E12° 1' 19,629"
2	N37° 59' 24,892"	E12° 1' 43,559"
3	N37° 59' 15,348"	E12° 1' 46,519"
4	N37° 59' 15,730"	E12° 1' 19,687"




l. Faraglione, zona B di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 9,676"	E12° 18' 11,335"
2	N37° 57' 17,021"	E12° 18' 8,142"
3	N37° 57' 30,689"	E12° 18' 27,466"
4	N37° 57' 16,517"	E12° 18' 48,551"
5	N37° 57' 6,008"	E12° 18' 33,891"



m. Cala Rossa, zona C di Favignana;


Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 25,738"	E12° 21' 38,425"
2	N37° 55' 34,859"	E12° 21' 38,567"
3	N37° 55' 35,179"	E12° 21' 59,197"
4	N37° 55' 30,975"	E12° 21' 59,291"






n. Bue Marino, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	1	N37° 54' 59,143"
2	2	N37° 54' 57,935"
3	3	N37° 54' 43,849"
4	4	N37° 54' 45,598"




o. Cala Azzurra, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 23,871"	E12° 21' 31,181"
2	N37° 54' 22,565"	E12° 21' 54,901"




p. Marasolo, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 14,529"	E12° 18' 51,911"
2	N37° 54' 58,049"	E12° 19' 9,263"




q. Scindo Passo, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 0,458"	E12° 18' 21,277"
2	N37° 55' 4,999"	E12° 18' 45,432"
3	N37° 55' 12,292"	E12° 18' 43,763"




r. Preveto, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 56,257"	E12° 17' 22,881"
2	N37° 54' 55,088"	E12° 17' 24,575"
3	N37° 54' 55,358"	E12° 18' 0,549"
4	N37° 54' 52,955"	E12° 18' 15,118"
5	N37° 54' 59,818"	E12° 18' 18,841"




s. Cala Rotonda, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 24,890"	E12° 16' 46,600"
2	N37° 55' 19,055"	E12° 16' 49,286"




t. Pozzo Ponente, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 4,406"	E12° 16' 21,493"
2	N37° 56' 3,491"	E12° 16' 34,083"



u. Cala antistante la spiaggia della Praia e tratto di costa antistante lo Stabilimento Florio, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 52,718"	E12° 19' 24,191"
2	N37° 55' 52,753"	E12° 19' 25,713"
3	N37° 55' 49,737"	E12° 19' 25,823"
4	N37° 55' 47,752"	E12° 19' 26,480"
5	N37° 55' 47,408"	E12° 19' 33,611"



5. All'interno delle aree di cui alle lettere da d) a t) del precedente comma, situate in zona C, l'ancoraggio è consentito esclusivamente al di fuori dei campi ormeggio eventualmente presenti<sup>2</sup>, dall'alba al tramonto, salvo diversa disposizione dell'Autorità marittima, alle seguenti unità:
- natanti, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi;
  - imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuori tutto fino a 40 m, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi;
  - navi da diporto di lunghezza fuori tutto superiore a m 40, ad una distanza minima di 400 m dalla costa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi.
6. Nell'area di cui alla lettera c) del precedente comma 4, l'ancoraggio è consentito esclusivamente, previa autorizzazione, ai natanti di proprietà dei soggetti residenti nel Comune di Favignana;

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b del Regolamento dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi".

7. Ai fini della conservazione dell'ecosistema marino dell'area antistante la Praia e lo Stabilimento Florio, e di proteggere dall'inquinamento e dall'erosione la spiaggia della Praia, nell'area di cui alla lettera u) del precedente comma 4, nelle more della realizzazione di idonei interventi di recupero ambientale e della realizzazione di un campo ormeggio per il diporto, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la sosta di unità da diporto di ogni genere e tipo sull'arenile, la pesca e le immersioni subacquee, nonché la posa di manufatti, corpi morti, catenarie e pontili, anche a carattere transitorio;
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio in zona C di cui al precedente comma 5, lettere b) e c), i non residenti nel Comune di Favignana sono tenuti al pagamento del corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese di cui al successivo articolo 16.
9. Il divieto all'ancoraggio notturno di cui al precedente comma 5, all'interno delle aree situate in zona C di cui alle lettere da d) a t) del precedente comma 4, salvo diversa disposizione dell'Autorità marittima competente, è sospeso fino al completamento dell'installazione dei campi ormeggio per il diporto ivi previsti.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 2, del Regolamento, per l'ancoraggio in zona B, entro la distanza di 500 metri dalla costa, ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana, il proprietario del natante è tenuto a indicare, all'atto dell'istanza, i nominativi dei parenti di primo grado e i coniugi a cui è estesa la titolarità dell'autorizzazione.

#### **Art. 8 - Attività di trasporto passeggeri**


1. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del Regolamento, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, con particolare riferimento alla protezione dei fondali, nonché in recepimento delle raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione effettuate dall'Autorità Marittima, possono essere autorizzate a svolgere attività di trasporto passeggeri, secondo i criteri selettivi stabiliti al successivo comma, le unità navali a ciò adibite, in numero massimo di 10 unità, con un massimo di n. 2 autorizzazioni per singolo armatore residente nel Comune di Favignana, e un massimo di n. 1 autorizzazione per gli armatori non residenti;
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto passeggeri di cui al precedente comma, l'ente gestore seleziona le 10 unità da autorizzare adottando i seguenti criteri di premialità ambientale:
  - a. rispetto delle norme del decreto istitutivo, del Regolamento e del Disciplinare integrativo dell'AMP nel corso delle precedenti annualità;
  - b. rispetto degli Annessi I, II, della MARPOL 73/78 e dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 182/2003 per le unità navali;
  - c. possesso sulle unità navali di casse per la raccolta dei liquami di scolo, munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
  - d. lunghezza, stazza lorda e portata massima passeggeri dell'unità navale;
  - e. ulteriori requisiti di ecocompatibilità dell'unità navale, purché attestati da apposito ente riconosciuto;

- f. possesso dell'autorizzazione ad operare in AMP all'entrata in vigore del Regolamento;
  - g. n. di anni di possesso di regolare autorizzazione;
  - h. regolarità nei versamenti delle spettanze all'Ente gestore;
  - i. possesso del marchio di qualità ambientale del servizio di trasporto passeggeri rilasciato dall'Area marina protetta;
  - j. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. Ai fini della selezione di cui al precedente comma 2, l'Ente gestore provvede alla pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori del settore, e entro i successivi 30 giorni perfeziona la graduatoria dei soggetti autorizzabili, sulla base dei criteri di premialità ambientale e di una griglia di valutazione resa nota all'atto dell'avviso pubblico;
- 3 bis. La graduatoria di cui al presente articolo ha validità triennale (2017-2019);
4. Il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili sulle 10 unità adibite al trasporto passeggeri non potrà superare il limite di 2.000 persone. L'Ente gestore stabilisce il n. massimo di passeggeri autorizzati per ciascuna unità navale, applicando una uguale riduzione percentuale al carico massimo trasportabile delle medesime unità, secondo quanto dichiarato dall'armatore all'atto dell'istanza. La riduzione percentuale è desunta in base alla differenza tra il totale dei passeggeri trasportabili nelle 10 unità autorizzate e il limite massimo di passeggeri autorizzabili (2.000).
5. Le attività di trasporto passeggeri lungo le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo da parte delle unità autorizzate dall'Ente gestore sono consentite esclusivamente con le seguenti modalità:
- a. con partenza da un porto prestabilito e rotta lungo itinerari concordati con l'Ente gestore, salvo il successivo punto d);
  - b. con obbligo di sosta in porto
    - i. nell'isola di Favignana, per un tempo minimo di ore 2;
    - ii. nell'isola di Levanzo, per un tempo minimo di ore 1 e 30';
    - iii. nell'isola di Marettimo, per un tempo minimo di ore 1 e 30';
  - c. gli armatori sono tenuti a relazionare mensilmente all'Ente gestore sul numero dei passeggeri imbarcati e sulle soste effettuate in porto e lungo l'itinerario di viaggio;
  - d. per ciascuna isola, sono consentite due soste di massimo 45 minuti in aree concordate con l'Ente gestore, che assicurino il ridosso in funzione delle condizioni meteo marine presenti. Per le unità navali non autorizzate all'entrata in vigore del Regolamento sono escluse le seguenti aree di maggiore fruizione balneare e diportistica:




- i. Cala Rossa, a Favignana, all'interno della congiungente le seguenti coordinate, riportate nel sottostante stralcio cartografico:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 26,736"	E12° 21' 37,394"
2	N37° 55' 30,975"	E12° 21' 59,291"



- i. Cala Azzurra, a Favignana, all'interno della congiungente le seguenti coordinate, riportate nel sottostante stralcio cartografico:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 23,871"	E12° 21' 31,181"
2	N37° 54' 22,565"	E12° 21' 54,901"



- e. nel corso delle crociere, ai sensi del comma 15 dell'Art. 19 del Regolamento, è fatto obbligo di fornire ai passeggeri l'apposito materiale informativo, anche audio e video, predisposto dall'Ente gestore, e di imbarcare, a richiesta, il personale dell'Ente gestore preposto ai servizi di informazione e al controllo dell'area marina protetta.
6. Gli armatori titolari delle unità autorizzate alle attività di trasporto passeggeri possono sostituire o modificare le unità navali a ciò adibite, richiedendo all'Ente gestore il trasferimento della relativa autorizzazione alla nuova unità, purché nel rispetto del limite massimo del totale dei passeggeri imbarcabili stabilito al precedente comma 4. Qualora la nuova unità preveda una portata passeggeri maggiore della precedente, l'Ente gestore applicherà una ulteriore riduzione percentuale al n. massimo di passeggeri autorizzati per la predetta unità navale, rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 4.
7. Ai fini dello svolgimento del servizio di trasporto passeggeri nell'area marina protetta, gli armatori sono tenuti a riscuotere, per ogni spedizione ed escursione all'interno dell'area marina medesima, il contributo di ingresso pari ad Euro 2,50 (Euro due/50), per ogni singolo passeggero, esclusi i bambini fino ai 5 anni di età. A tal fine, gli

armatori titolari delle unità adibite ad attività di trasporto passeggeri devono stipulare apposita convenzione con l'Ente gestore. La riscossione del contributo d'ingresso nell'area marina protetta dovrà avvenire mediante rilascio di apposito ticket fornito dall'Ente gestore. I passeggeri in possesso del ticket di ingresso nell'Area Marina Protetta "Isole Egadi" sono esentati dal pagamento del contributo di sbarco. Per il ticket di ingresso si applica lo stesso regime di esenzioni previsto per il contributo di sbarco.

#### **Art. 9 - Attività di visite guidate**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto istitutivo dell'area marina protetta, nella zona A di Marettimo le attività di visite guidate di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per un massimo di 30 passeggeri.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del Regolamento, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, possono essere autorizzate a svolgere attività di visite guidate le seguenti unità navali:
  - a. unità navali adibite alle visite guidate, abilitate al trasporto di un massimo di n. 30 passeggeri, già autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento;
  - b. unità navali di proprietà di soggetti e imprese residenti nel Comune di Favignana, già autorizzate all'attività di trasporto passeggeri ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, in numero massimo di 3 unità;
  - c. unità navali adibite a visite guidate, abilitate al trasporto di un massimo di n. 30 passeggeri, di proprietà di soggetti richiedenti nuove autorizzazioni, successive alla data di entrata in vigore del Regolamento, per un numero che potrà eccedere al massimo di 10 unità il totale delle unità autorizzate all'entrata in vigore del Regolamento.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di visite guidate di cui al precedente comma 2, lettera c) sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Favignana, fino al raggiungimento del 70% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Nella zona A di Marettimo è consentito l'accesso alle grotte, a lento moto, alle unità navali di proprietà dei residenti nel comune di Favignana già autorizzate dall'Ente gestore per lo svolgimento di visite guidate ai sensi dell'Art. 19, comma 2, lettera b), del Regolamento, purché dotate di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
5. Ai fini dello svolgimento delle visite guidate nella zona A di Marettimo da parte delle unità navali adibite a tale scopo di proprietà dei residenti nel Comune di Favignana, autorizzate per un numero massimo giornaliero di 5 unità ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettera b), del Regolamento, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Ente gestore, con congruo preavviso, il calendario delle relative uscite.

#### **Art. 10 – Attività di noleggio e locazione di unità da diporto**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 21 del Regolamento, ed in prima applicazione del criterio di contingentamento delle presenze turistiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, in relazione alle esigenze di tutela ambientale



sottese al provvedimento istitutivo, con particolare riferimento alla riduzione dell'azione di disturbo antropico sull'ambiente marino e alla mitigazione dell'inquinamento derivante da liquami di scolo e dallo sversamento anche accidentale di idrocarburi:

- a) nelle zone B, C e D l'esercizio dei servizi di locazione è consentito esclusivamente imbarcando un massimo di 30 persone;
  - b) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione è stabilito in numero di 275;
  - c) sono sottoposte all'autorizzazione dell'Ente gestore anche le attività di noleggio occasionale di unità da diporto di cui al D.L. 24 gennaio 2012, art. 59 ter<sup>3</sup>.
  - d) il numero massimo di autorizzazioni giornaliere rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio occasionale è stabilito in numero di 25;
  - e) nelle zone B, C e D l'esercizio dei servizi di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle norme per la navigazione da diporto e dei limiti di portata passeggeri stabiliti dalla licenza di navigazione, ma comunque imbarcando fino ad un massimo di 30 persone, salvo nei casi in cui le unità navali attestino il possesso dei seguenti requisiti di compatibilità ambientale:
    - i) rispetto dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 182/2003 per le unità navali;
    - ii) possesso sulle unità navali di casse per la raccolta dei liquami di scolo, munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
- 2) Le unità navali autorizzate a svolgere servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

### **Art. 11 - Attività di whale watching**

1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di whale-watching nell'area marina protetta, i soggetti e le imprese interessate devono acquisire l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore, a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 16.
2. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di whale-watching sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

### **Art. 12 – Pesca ricreativa e sportiva**

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 25, comma 4, del Regolamento, sono autorizzabili alla pesca sportiva in zona B anche i parenti di primo grado dei soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni.
2. In zona B non è consentita la pesca sportiva ai soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni.
3. Nelle zone B e C, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4, del Regolamento, è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con

---

<sup>3</sup> Il D.L. 24 gennaio 2012, art. 59 ter norma, in particolare, il noleggio occasionale di unità da diporto

- palangari di fondo con un numero di ami non superiore a 150, purché segnalati in superficie con contrassegno riportante il numero di autorizzazione.
4. In zona C, i soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, o parenti di primo grado di questi soggetti, possono effettuare attività di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità già indicati all'art. 25, comma 4 del Regolamento, di seguito riportati:
    - i. sia da terra che da unità navale, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
    - ii. da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
    - iii. da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
    - iv. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
    - v. da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e sepiolara);
    - vi. da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti;
    - vii. non è consentita la pesca con affondatore;
    - viii. non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;
    - ix. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
    - x. i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
  5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a) del Regolamento, ferme restando le normative nazionali e regionali vigenti in materia<sup>4</sup>, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la cattura dei ricci di mare della specie *Paracentrotus lividus*, in zona B e C, esclusivamente ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con le seguenti modalità:
    - per una cattura cumulativa giornaliera di massimo 50 esemplari, di dimensioni minime non inferiori a 7 cm, aculei compresi, e comunque non superiore a 3 kg per persona e a 5 kg per unità navale;
    - senza l'ausilio di muta e zavorra, limitatamente al periodo dal 1 luglio al 30 settembre.
  6. In prima applicazione di quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell'articolo 25 del Regolamento, relativi ai criteri di contingentamento delle attività di pesca sportiva che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, sono sospese le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 25 (divieto alla pesca con traina di profondità), esclusivamente ai soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, autorizzati dall'Ente gestore, nonché ai loro parenti di primo grado.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 4 del DM del 12 gennaio 1995 e dell'art. 4 del Decreto 7 luglio 1995 dell'Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana, la pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata dal 1 maggio al 30 giugno.

7. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca ricreativa e sportiva". A tal fine l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti. I soggetti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, restituiscono debitamente compilati i predetti formulari, godono di riduzioni per il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle successive autorizzazioni.

### Art. 13 - Pesca professionale

1. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle attività di pesca professionale è meglio specificata come segue:

- a. il comma 3 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, con i seguenti attrezzi e modalità, da utilizzarsi in alternativa fra loro in ogni singola uscita:

- a. rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con maglia **di dimensioni non inferiori all'"11"** (singola maglia di 50 mm di apertura massima totale, ovvero 25 mm per lato), per la pesca **dall'alba al tramonto**, e con maglia **di dimensioni non inferiori all'"8"** (singola maglia di 65 mm di apertura massima totale, ovvero **35,7<sup>5</sup>** mm per lato), per la pesca **dal tramonto all'alba**, calata ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 100 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;
- b. palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa;
- c. nasse, **lenze e arpioni**, come previsto dalla normativa vigente.

2. Nell'area marina protetta vigono anche le disposizioni di cui al "Piano di Gestione Locale dell'Unità Gestionale da Castellammare del Golfo a Marsala (incluse Isole Egadi) previsto dal Reg. CE n. 1198/2006, attuato con Decreto MiPAAF D.D. 2 del 30/08/2012", adottato con relativa Ordinanza di recepimento della competente Capitaneria di porto. Nei casi in cui le disposizioni di cui al predetto Piano di Gestione Locale, per il periodo di validità del medesimo, risultino in contrasto con il Regolamento e il presente disciplinare integrativo dell'Area marina protetta, si applicano le norme più restrittive in materia.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale e al transito in area marina protetta per le unità da pesca di l.f.t. maggiore di 15 m, è fatto obbligo di ottemperanza al dispositivo di cui all'art.6 bis del D.Lgs. n.196/2005, relativo all'obbligo dell'utilizzo di sistemi di identificazione automatica (AIS), da parte delle unità da pesca<sup>6</sup>. In caso di disattivazione del dispositivo, il Comandante dell'unità è

<sup>5</sup> Correzione di un mero refuso (32,5 mm) contenuto nel Regolamento.

<sup>6</sup> Art. 6 bis del D.Lgs. n. 196/2005: 1. Ogni unità da pesca di l.f.t. superiore a 15 metri è dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, punto 2-ter, di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO. 2. Tale obbligo è esteso ad ogni unità da pesca di qualsiasi bandiera, di l.f.t. superiore a 15 m, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale. 3. Le unità da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unità. Allegato II, parte I, punto 2-ter: I pescherecci di l.f.t. superiore a 15 m sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 bis secondo il

tenuto a dare comunicazione e a fornire la motivazione all'Ente gestore al rientro in porto, pena la revoca dell'autorizzazione.

- 3 bis. Al fine di consentire una efficace sorveglianza da remoto da parte delle Autorità preposte, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Regolamento, nel perseguimento delle esigenze prioritarie di tutela dei fondali e delle risorse ittiche, a far data dal 1 luglio 2015, le unità da pesca di l.f.t. minore di 15 m, autorizzate alla pesca a strascico in zona D e al transito in zona C, sono tenute obbligatoriamente all'utilizzo di sistemi di identificazione automatica (AIS). Trascorso tale termine, la mancata attivazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) comporterà la revoca o il diniego dell'autorizzazione.
- 3 ter. Il transito in zona C delle unità navali autorizzate alla pesca a strascico in zona D è consentito ad una velocità non inferiore ai 6 nodi, salvo in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e previa comunicazione alla Capitaneria di porto o all'Ente gestore.
4. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, relativo alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 23 sono estese anche alla zona B di Marettimo. Il comma 5 dell'art. 23 è quindi rettificato e integrato come segue, anche sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, ai fini di una maggiore chiarezza della norma:

5. **Nella zona B di Marettimo** e in zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro **in ogni singola uscita**:

- a) la pesca con reti tipo ferrettara<sup>7</sup> e agugliara<sup>8</sup>;
- b) la pesca con rete ad imbrocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo
  - i) **rete combinata o incastellata**<sup>9</sup>, denominata "bardassuni", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 56 mm;
  - ii) rete fissa localmente denominata "palamitara", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.
- c) la pesca tradizionale con **rete a circuizione senza chiusura**<sup>10</sup>, con **maglia di dimensioni non inferiori a 14 mm**, in periodi dell'anno stabiliti dall'Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

5. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità

---

seguito calendario: a) pescherecci di l.f.t. superiore o pari a 24 m e inferiore a 45 m: entro il 31 maggio 2012; b) pescherecci di l.f.t. superiore o pari a 18 m e inferiore a 24 m: entro il 31 maggio 2013; c) pescherecci di l.f.t. superiore o pari a 15 m e inferiore a 18 m: entro il 31 maggio 2014. I pescherecci di nuova costruzione di l.f.t. superiore a 15 m sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6- bis.

<sup>7</sup> Attualmente, il Piano di Gestione Locale di cui al comma 2 dell'art. 13 vieta l'utilizzo della ferrettara.

<sup>8</sup> Esistono limitazioni all'utilizzo della rete tipo agugliara, ai sensi del Regolamento CE.

<sup>9</sup> La rete combinata è più precisamente una rete mista, in parte tremaglio e in parte imbrocco.

<sup>10</sup> Attualmente il Regolamento CE e successivi decreti attuativi vieta l'utilizzo del "Tartarone".

marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle attività di pesca professionale è rettificata come segue:

a. il comma 6 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

6. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, **alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani.**

b. il comma 7 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

7. Nella zona C circostante le isole di Levanzo e Favignana è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani** alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente comma 3.

c. il comma 9 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

9. Nella zona D è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani**, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

d. il comma 10 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

10. Nella zona D è consentita la pesca a grande circuizione e a strascico, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani**, come previsto dalla normativa vigente e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

6. Nelle zone B, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Regolamento, è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità di pesca inferiori a 10 Tsl iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo.
7. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, relativo alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché in considerazione dell'entrata in vigore dei divieti di cui al regolamento CE n. 1967/2006, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 23 sono integrate come segue:
- a. “Nella zona C di Marettimo è consentita, per un periodo massimo di 20 giorni, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola pesca artigianale delle mensole (*Spicara maena*), ai pescatori già autorizzati all'esercizio della piccola pesca professionale nella zona C dell'isola di Marettimo e ad un massimo di n. 7 unità già tradizionalmente operanti nell'area, iscritte presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Trapani, secondo le seguenti disposizioni:
- i. utilizzo e imbarco a bordo di massimo 20 pezze di rete da posta, per una lunghezza massima totale di 1000 metri, anche di tipo monofilo, con maglia di dimensioni non inferiori al “13”, segnalata come previsto dalla normativa

vigente. Al termine del periodo è fatto obbligo di dichiarare le catture effettuate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.”

b. “Nelle zone B e C è consentita, per il periodo dal 1 marzo al 15 maggio, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, alle unità iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Maretimo, la piccola pesca artigianale della boga (*Boops boops*) e dello zero o “ritunno” (*Spicara smaris*), secondo le seguenti disposizioni:

i. con rete da posta anche di tipo monofilo, con maglia di dimensioni come stabilito dalle disposizioni vigenti<sup>11</sup>, segnalata come previsto dalla normativa vigente.”

8. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di pesca professionale sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

#### **Art. 14 - Pescaturismo**

1. Nelle zona A di Maretimo è consentito, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore allo svolgimento di visite guidate, il transito delle barche già autorizzate alle attività di pescaturismo di proprietà dei residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni, esclusivamente senza la detenzione a bordo di attrezzi da pesca.

2. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di pescaturismo sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

#### **Art. 14 bis – Disciplina della gestione della Posidonia oceanica spiaggiata nell'area marina protetta**

1. Per la gestione, la mobilitazione o l'asporto delle biomasse spiaggiate di Posidonia oceanica valgono le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 marzo 2006 e deve essere acquisita la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

2. Lo spostamento degli accumuli va effettuato solo per accertate esigenze di fruibilità delle coste o altri motivi di pubblico interesse e può avvenire solo a seguito di separazione della frazione organica dagli eventuali rifiuti presenti, che deve essere effettuata preliminarmente, mediante ricorso a personale qualificato.

3. Al fine di mantenere la funzione anti-erosione della banquette di Posidonia, la frazione organica delle biomasse spiaggiate può essere asportata anche attraverso mezzi meccanici, ma avendo cura di non rimuovere il substrato sabbioso o roccioso, e trasferita o stoccata in altro tratto di costa poco accessibile, non frequentato da bagnanti o particolarmente esposto all'erosione; in tal caso il trasferimento del materiale in altro tratto di costa può avvenire via terra, attraverso autoveicoli idonei a tale scopo, o via mare, mediante pontoni o mezzi nautici idonei allo scopo.

4. I cumuli di biomassa vegetale spiaggiata durante l'inverno, una volta rimossi, possono anche essere utilizzati, previa autorizzazione e secondo le linee guida stabilite dall'Ente gestore di concerto con ENEA, come riempimento per realizzare strutture multifunzionali (imbottiti) costituiti da fibre biodegradabili di diversa forma e dimensione. Tali strutture, potranno essere disposte al di sopra di superfici rocciose o

---

<sup>11</sup> Si intende il DPR n. 1639 del 1968.

scogli, al fine di aumentare la superficie balneabile lungo la costa o creare e facilitare gli accessi ed i camminamenti, o utilizzate come copertura o elementi di arredo degli stabilimenti balneari; in tal caso gli operatori interessati dovranno stipulare apposite convenzioni con l'Ente gestore.

5. Le attività di rimozione e trasferimento della posidonia spiaggiata parola devono svolgersi con la supervisione del personale preposto da parte dell'Ente gestore.

#### **Art. 15 – Validità delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni hanno validità per tutto l'anno solare e scadono al 31 dicembre dell'anno corrente.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4 (visite guidate subacquee), 8 (trasporto passeggeri), 9 (visite guidate), 10 (noleggio e locazione di unità da diporto) e 11 (attività di whale-watching), gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare, all'atto dell'istanza, una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. L'eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell'istanza di autorizzazione, come previsto dall'articolo 30, comma 6, del Regolamento.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività turistico ricreative, quali navigazione da diporto, ormeggio, ancoraggio, pesca sportiva e immersioni subacquee, le istanze possono essere compilate per via informatica sul sito web "[www.autorizzazionionline.ampisoleegadi.it](http://www.autorizzazionionline.ampisoleegadi.it)". Lo stesso sito web consente il pagamento online dei relativi corrispettivi per i diritti di segreteria e il rilascio automatico del titolo autorizzatorio richiesto.

#### **Art. 16 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria**

1. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nell'area marina protetta è disposto anche su base giornaliera.
2. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di whale-watching è disposto su base mensile e annuale.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio è disposto anche su base mensile e annuale, per le unità da diporto in noleggio e locazione e per gli operatori che effettuano servizi di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto anche su base giornaliera e settimanale.
5. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le attività autorizzabili nell'Area Marina Protetta:



Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Attività straordinaria	€ 20,00	--	--	--
Ricerca scientifica	--	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Visite guidate subacquee	€ 3,00 per visitatore subacqueo		€ 500,00 (forfetario)	€ 1.000,00 (forfetario)
Visite guidate subacquee senza autorespiratore (snorkeling, seawatching)	--	--	€ 200,00	€ 500,00
Immersioni subacquee in zona B e C	€ 10,00	€ 20,00	€ 35,00	€ 75,00
Navigazione da diporto per natanti non residenti (Zona B)	€ 10,00	€ 25,00	--	--
<b>Ancoraggio</b>				
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	€ 7,50	€ 15,00	€ 30,00	€ 60,00
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 12,00	€ 25,00	€ 40,00	€ 75,00
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99m	€ 18,00	€ 35,00	€ 60,00	€ 120,00
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99m	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Navi da diporto (l.f.t. tra 24,0 e 39,99 m)	€ 40,00	€ 80,00	€ 150,00	€ 300,00
Navi da diporto (l.f.t. tra 40,0 e 59,99 m)	€ 60,00	€ 120,00	€ 250,00	€ 500,00
Navi da diporto (l.f.t. > 60,0 m)	€ 75,00	€ 150,00	€ 300,00	€ 600,00
<b>Ormeaggio ai campi boe (rilascio autorizzazione presso uffici o sul sito web)</b>				
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	€ 24,00	€ 100,00	€ 150,00	--
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 30,00	€ 120,00	€ 200,00	--
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99m	€ 38,00	€ 150,00	€ 240,00	--
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99m	€ 50,00	€ 200,00	€ 310,00	--
Navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m)	€ 90,00	€ 310,00	€ 550,00	--
<b>Ormeaggio ai campi boe (rilascio autorizzazione presso i campi boe)</b>				
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	€ 30,00	€ 110,00	€ 170,00	--
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 38,00	€ 150,00	€ 220,00	--
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99m	€ 45,00	€ 175,00	€ 275,00	--
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99m	€ 55,00	€ 220,00	€ 330,00	--
Navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m)	€ 93,00	€ 330,00	€ 600,00	--
<b>Ormeaggio presso le strutture portuali</b>				
€ 2,50 per ogni persona imbarcata a bordo dell'unità da diporto il giorno di arrivo nell'area marina protetta				
<b>Whale-watching</b>				
Unità max 12 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 100,00	€ 200,00
Unità max 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 200,00	€ 500,00
<b>Visite Guidate</b>				
Unità max 12 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 100,00	€ 200,00
Unità max 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 200,00	€ 500,00
<b>Unità da traffico</b>				
Trasporto Passeggeri	€ 2,50 a passeggero			
Trasporto di linea	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 20,00*	€ 50,00*

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Locazione e noleggio				
Natanti da spiaggia, pedalò, kayak, canoe	€ 2,50	€ 10,00	€ 20,00	€ 40,00
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	€ 5,00	€ 20,00	€ 40,00	€ 80,00
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 7,50	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99m	€ 10,00	€ 35,00	€ 70,00	€ 140,00
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99m	€ 12,00	€ 45,00	€ 90,00	€ 180,00
Navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m)	€ 15,00	€ 60,00	€ 120,00	€ 240,00
Noleggio occasionale				
Natanti < 6,0 m	10,00	40,00	--	--
Natanti tra 6,0 e 9,99 m	15,00	50,00	--	--
Imbarcazioni tra 10,0 e 14,99m	20,00	70,00	--	--
Imbarcazioni tra 15,0 e 23,99m	24,00	90,00	--	--
Navi da diporto > 24,0 m	30,00	120,00	--	--
Pesca sportiva non residenti				
– da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 7,50	€ 20,00	€ 35,00	€ 70,00
– da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)	€ 7,50	€ 20,00	€ 35,00	€ 70,00
Pesca sportiva solo residenti				
– da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– traina di profondità **	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– palangari di fondo da unità navale ***	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– prelievo ricci da terra (max 50/giorno) ***	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 30,00
– prelievo ricci da unità navale (max 50/giorno) ***	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 30,00
Servizio recupero rifiuti del diporto presso i campi boe	Sacchetto rifiuti differenziati		Sacchetto rifiuti indifferenziati	
	€ 2,00		€ 4,00	

\* Per ciascuna unità navale autorizzata;

\*\* traina di profondità consentita solo ai residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni;

\*\*\* solo residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni.

## 6. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento

- a. i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 5, ad eccezione del trasporto passeggeri e di linea e dell'ormeggio presso le strutture portuali, sono ridotti del 50% per gli operatori residenti nel comune di Favignana<sup>12</sup>;
- b. i residenti e i proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana, nonché i loro parenti di primo grado e coniugi, sono esentati dal pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 5 relativi ad immersioni, navigazione da diporto, ancoraggio e pesca sportiva, con l'eccezione dei corrispettivi relativi alla pesca con i palangari, alla traina di profondità e alla cattura dei ricci;

<sup>12</sup> Si intendono gli operatori residenti o con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta, che effettuano attività di impresa quali Visite guidate subacquee, Visite guidate subacquee senza autorespiratore (snorkeling), Servizi di ormeggio, Whale-watching, Visite Guidate, Trasporto Passeggeri, Locazione e noleggio di unità da diporto.

- c. i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio ai campi boe di cui al precedente comma 5, per gli operatori residenti nel comune di Favignana che svolgono attività di noleggio e locazione di unità da diporto, godono di una riduzione aggiuntiva del 25% rispetto ai termini di cui alla precedente lettera a).
7. Per le attività di visite guidate e noleggio di unità da diporto, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soggetti autorizzati che risultino in possesso dell'attestato di "Accompagnatore nautico per le visite guidate nell'Area marina protetta Isole Egadi", rilasciati dall'Ente gestore a seguito della frequentazione degli appositi moduli formativi.
8. Ai sensi dell'articolo 31, comma 13, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 5, ad eccezione di quelli relativi alla pesca sportiva, sono ridotti del 30% per i proprietari di unità navali in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conformi alla direttiva);
  - b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
9. Le premialità di cui ai precedenti commi 6 e 8 non sono cumulabili;
10. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di pesca sportiva, il corrispettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi di cui al precedente comma 5.

## **Art. 17 - Sanzioni**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4, del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii., per una maggiore efficacia dell'azione sanzionatoria, le Autorità che effettuano l'accertamento di una violazione delle disposizioni vigenti nell'Area marina protetta possono procedere, contestualmente, all'irrogazione della relativa sanzione, dandone opportuna comunicazione all'Ente gestore.
2. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del regolamento<sup>13</sup>, l'Ente gestore stabilisce le seguenti entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo.

---

<sup>13</sup> Il comma 5 dell'articolo 35 del regolamento stabilisce che l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo sia determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Mancato possesso della autorizzazione in caso di revoca o sospensione della medesima, a seguito di recidiva:	Si richiama l'art. 19, comma 3 della L. 394/91 in quanto la predetta attività può compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area.	Art. 30, commi 1 e 7, L. 394/91	-----	-----	-----
Utilizzo improprio documentazione autorizzativa	Artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	Il doppio del minimo: 51 € e sospensione autorizzazione per 7 gg. Qualora tale utilizzo improprio sia associato ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.	un terzo del massimo: 344 €	sanzione pecuniaria (il doppio del minimo: 51 €) e revoca dell'autorizzazione
Cattura, raccolta, danneggiamento di specie animali e vegetali, asportazione di minerali e reperti archeologici	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Art. 30, commi 1 e 7, L. 394/91	-----	-----	-----
Alterazione dell'ambiente geofisico, discarica di rifiuti	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Art. 30, commi 1 e 7, L. 394/91	-----	-----	-----
Navigazione a motore in zona vietata	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Art. 30, commi 1 e 7, L. 394/91	-----	-----	-----
Pesca vietata	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Art. 30, commi 1 e 7, L. 394/91	-----	-----	-----
Pesca subacquea	Art. 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	-----	-----	-----
	D.Lgs. 4/2012	da 2.000 a 12.000 €	-----	-----	-----
	Art. 19, comma 3, L. 394/91	Art. 30, commi 1 e 7, L. 394/91	-----	-----	-----
Violazione della disciplina degli scarichi idrici	Art. 9 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B, C e D : un terzo del massimo: 344 €	Segnalazione all'autorità giudiziaria

<b>Violazione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Sanzione prevista dalla norma</b>	<b>Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)</b>	<b>Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg</b>	<b>In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)</b>
Violazione della disciplina delle immersioni subacquee	Art. 14 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 14 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	In zona B e C: il massimo 1.032 €
Violazione della disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 15 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 15 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Violazione della disciplina della navigazione da diporto	Art. 16 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B: il doppio del minimo: 51 €	In zona B: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 16 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B: il doppio del minimo: 51 €	In zona B: la metà del massimo: 516 €	In zona B: il massimo 1.032 €
Navigazione da diporto in zona vietata	L. 172/2003, Art. 4, com. 2	da 200 € a 1.000 €	In zona B: un terzo del massimo: 333 €	In zona B: il doppio del minimo: 400 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Violazione della disciplina dell'ormeggio	Art. 17 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 17 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	In zona B e C: il massimo 1.032 €
Violazione della disciplina dell'ancoraggio	Art. 18 del Regolamento e Art. 7, co. 5 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	in zona B e C*: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C*: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 18 del Regolamento e Art. 7, co. 5 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C*: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C*: la metà del massimo: 516 €	In zona B e C*: il massimo 1.032 €

\* Per le violazioni nelle aree caratterizzate da fondali di rilevante interesse ambientale di cui all'Articolo 18, comma 10.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Violazione della disciplina delle attività di trasporto passeggeri	Art. 19 del Regolamento e Art. 8 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 19 del Regolamento e Art. 8 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B, C e D: il massimo: 1.032 €	Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Violazione della disciplina delle attività di visite guidate *	Art. 19 e 22 del Regolamento e Art. 9 e 11 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 19 e 22 del Regolamento e Art. 9 e 11 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C, D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 €	Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Violazione della disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto	Art. 21 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 21 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 €	In zona B, C e D: il massimo 1.032 €
Disciplina dell'attività di piccola pesca professionale	Art. 23 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona D: il doppio del minimo: 51 € **	In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 € **	Sanzione pecuniaria e sosp. autorizzazione per 15 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 23 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona D: il doppio del minimo: 51 € **	In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 € **	Segnalazione all'Autorità giudiziaria
	D. Lgs. 4/2012	da 2.000 a 12.000 €			
Disciplina della Pesca a grande circuizione e a strascico	Art. 23 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona D: il doppio del minimo: 51 € **	In zona D: i due terzi del massimo: 688 € **	Sanzione pecuniaria e revoca autorizzazione
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 23 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona D: il doppio del minimo: 51 € **	In zona D: i due terzi del massimo: 688 € **	Segnalazione all'Autorità giudiziaria
	D. Lgs. 4/2012	da 2.000 a 12.000 €			
Disciplina del pescaturismo	Art. 24 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 24 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C, D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 €	Segnalazione all'Autorità giudiziaria

\* Include le attività di Whale-watching

\*\* Solo nel caso in cui non trovino applicazione le sanzioni di cui al D. Lgs. 4/2012. In tale caso la sanzione prevista va da 2.000 € a 12.000 € ed è irrogata dall'Autorità Marittima.

<b>Violazione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Sanzione prevista dalla norma</b>	<b>Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)</b>	<b>Sanzione pecuniaria prevista dall'Ente gestore (Art. 35, comma 5 del Regolamento) da comminarsi trascorsi 60 gg</b>	<b>In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)</b>
Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa	Art. 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 € *	In zona B, C e D: un terzo del massimo: 344 € *.	Sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona D: il doppio del minimo: 51 € *	In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 € *	In zona B: il massimo: 1.032 € *. In zona C e D: due terzi del massimo: 688 € *.
	D. Lgs. 4/2012	da 2.000 a 12.000 €			

\* Solo nel caso in cui non trovino applicazione le sanzioni di cui al D. Lgs. 4/2012. In tale caso la sanzione prevista va da 2.000 € a 12.000 € ed è irrogata dall'Autorità Marittima.